

CODICE PENALE

Art. 423-bis

(Incendio boschivo)

1. Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati a rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anno.
2. Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
3. Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
4. Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.